



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

AVVISO PUBBLICO

Procedura a sportello per l'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "FONDO SPORT E PERIFERIE 2023"

Premessa

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti al n.1390 dell'11 giugno 2020, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport, con il quale l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti al n.1686 del 23 luglio 2020, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea ABODI è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea ABODI è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2015, recante “Misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9;

VISTO, in particolare, l’articolo 15, commi 1 e 2, del citato decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, che ai fini del potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, istituisce un fondo per: la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, per lo sviluppo della relativa cultura e per la diffusione di attrezzature sportive in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché per il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale;

VISTO l’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, assegnando tali risorse all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO che, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all’articolo 1, comma 617, ha incrementato la dotazione del fondo Sport e periferie di euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, in corso di conversione, e in particolare l’articolo 16, che ha previsto che una quota del Fondo “Sport e Periferie”, pari a 5 milioni per l’anno 2023, sia destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2023 sul capitolo di bilancio 937 "Fondo Sport e Periferie" - CdR 17 assegnate al Dipartimento per lo sport, ammontano ad euro 85.786.745,00;

VISTO il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani 8 giugno 2023, concernente la ricognizione e la ripartizione delle risorse del Fondo sport e periferie annualità 2023, registrato alla Corte dei Conti con il n. 1980 del 10 luglio 2023, che assegna risorse pari ad € 75.000.000,00 per gli interventi di cui al presente avviso.

Articolo 1 (Finalità)

Il Dipartimento per lo Sport, attraverso il finanziamento delle proposte di intervento, intende perseguire le seguenti finalità:

- 1) Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
- 2) Miglioramento della qualità urbana e riqualificazione del tessuto sociale;
- 3) Incremento della sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attività sportiva;
- 4) Diffusione della cultura del rispetto e della giustizia sociale.

Articolo 2 (Ambiti di intervento)

1. Potranno essere proposti i progetti su impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 volti alle seguenti finalità:

- 1) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione, nelle stesse aree, di attrezzature sportive necessarie per l'allestimento di strutture e impianti, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- 2) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Articolo 3 (Soggetti proponenti)

Tutti i Comuni insistenti sul territorio italiano, con popolazione fino a 100.000 abitanti (fonte ISTAT – ultimo aggiornamento).

Ciascun Comune, a pena di esclusione:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- a) può presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto di proprietà nel territorio del Comune proponente.
- b) non deve essere destinatario diretto o indiretto (per tale ultima ipotesi intendendosi a titolo esemplificativo quella in cui beneficiario formale è una A.S.D. e/o S.S.D., concessionaria di impianto sportivo di esclusiva proprietà comunale) di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2020 e 2022; per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2020 compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente avviso a condizione che l'intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti.

Il possesso dei requisiti sub a) e b), a pena di esclusione, deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione e permanere ininterrottamente fino alla completa realizzazione dell'intervento.

Articolo 4 (Risorse programmate)

1. Alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 75.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo Sport e Periferie annualità 2023 (decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani 8 giugno 2023), che potranno essere integrate con ulteriori risorse eventualmente disponibili nel corso dell'anno.
2. La richiesta di contributo a carico del Fondo Sport e Periferie non potrà essere superiore ad euro 700.000,00 per ciascun intervento e dovrà essere integrata per la quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente come da tabella seguente:

Popolazione residente	Cofinanziamento minimo
< 5.000	10%
$5.001 \leq X \leq 50.000$	15%
> 50.001	20%

3. Le risorse finanziarie sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.
4. L'ammontare delle risorse è a valere sul capitolo di bilancio 937 "Fondo sport e Periferie" - CdR 17 assegnate al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2023.
5. Il contributo finanziario a valere sul Fondo non potrà superare la somma di € 700.000,00 per ogni singolo progetto, in disparte il cofinanziamento da parte del Comune.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

6. In nessun caso il progetto potrà prevedere altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo, di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, i quali, se sopravvenuti rispetto alla data della domanda di partecipazione, comporteranno la decadenza dal finanziamento eventualmente già concesso e l'inammissibilità *ex tunc* della candidatura al presente avviso.

Articolo 5 (Contenuto delle proposte progettuali)

1. Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9, ai seguenti interventi:
 - realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione nelle stesse aree di attrezzature sportive, necessarie per l'allestimento di strutture e impianti, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
 - completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale.
2. Le proposte di intervento verranno registrate e verificate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse verranno assegnate alle proposte che, pervenute entro i termini, avranno superato la fase istruttoria di ammissibilità e avranno raggiunto il “**valore soglia**” di cui al successivo art.10, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, e fatte salve eventuali ulteriori disponibilità.
3. Le proposte, purché presentate dai soggetti indicati all'art. 3, saranno ritenute ammissibili in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) Livello minimo di progettazione: Progetto di Fattibilità tecnico-economico, redatto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023.
Qualora il Progetto di Fattibilità tecnico-economico o il progetto esecutivo siano accompagnati dall'atto di verifica/validazione dovranno essere obbligatoriamente corredati del parere CONI (qualora necessario) e da tutti i relativi pareri, assensi, indagini e verifiche previste dal citato d.lgs. 36/2023 e relativi allegati;
 - b) Il Comune non deve aver già beneficiato, direttamente o indirettamente, come già precisato all'art. 3 lett.b), di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2020 e 2022; per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2020 compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente avviso a condizione che



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

l'intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti;

- c) Il Comune richiedente non deve essere in dissesto finanziario, sottoposto a commissariamento e non deve essere nelle condizioni di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ne devono esistere nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste", come previsto dall'art. 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- d) Contributo richiesto non superiore ad euro 700.000,00;
- e) Cofinanziamento minimo dell'Ente beneficiario come da tabella riportata al comma 2 dell'art. 4 del presente avviso, del valore complessivo delle opere;
- f) Almeno una disciplina agonistica praticabile.

Il possesso dei requisiti sub b), c), d), e), ed f) deve sussistere, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione e permanere ininterrottamente fino alla completa realizzazione dell'intervento.

Art. 6

(Modalità di trasmissione della domanda di contributo)

1. La domanda di assegnazione del finanziamento deve essere compilata sulla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo <https://avvisibandi.sport.governo.it/bandi>, aperta dalle ore **12,00 del giorno 1 settembre 2023**, compilando regolarmente tutti i campi previsti.
La procedura è interamente guidata e consta delle fasi seguenti, dettagliatamente descritte nel "Manuale Utente", anch'esso consultabile al sopraindicato indirizzo web:
 - accredito alla piattaforma tramite SPID;
 - compilazione della domanda;
 - e allegazione della documentazione firmata digitalmente in formato pdf.p7m;
 - invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro.
2. La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione completa in ogni sua parte, è fissata al **10 ottobre 2023 ore 12,00**. Tale termine è da considerarsi perentorio.
Il corretto inserimento dei dati è a completa ed esclusiva responsabilità del richiedente delegato, restando esclusa qualsivoglia responsabilità a qualsivoglia titolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri laddove dovessero riscontrarsi inesattezze o discordanze che, a seguito di verifica, dovessero comportare l'esclusione dalla procedura. Parimenti resta esclusa la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri qualora per disguidi tecnici, attribuibili al sistema adottato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

dal richiedente, la domanda non dovesse essere correttamente trasmessa entro i termini sopraindicati.

3. Modalità di partecipazione:

Seguendo le indicazioni riportate nel Manuale utente, disponibile all'indirizzo <https://avvisibandi.sport.governo.it/bandi> devono essere confermate (qualora precaricate) o fornite le seguenti informazioni:

- Soggetto richiedente (Comune)
- Dati relativi al legale rappresentante
- Contatto mail e indirizzo pec
- Contatto telefonico
- Comune
- Provincia
- Città Metropolitana
- Regione
- Codice fiscale: indicare il codice fiscale dell'ente richiedente il contributo
- Proprietà pubblica dell'impianto da dimostrare fornendo il titolo di proprietà e i relativi dati di trascrizione nei registri immobiliari
- CUP già attivato per lo specifico progetto
- Indirizzo impianto – Codice Univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva (Sport e Salute) se in possesso; in caso di impianto di nuova realizzazione, indicare il codice catastale del Comune e l'indirizzo dell'impianto che si andrà a realizzare; in ogni caso, dovrà necessariamente essere richiesto e ottenuto il Codice Univoco del Censimento Impiantistica Sportiva prima dell'assegnazione del finanziamento, pena revoca dello stesso;
- Eventuale affidamento in gestione/concessione dell'impianto. In caso di gestione/concessione dell'impianto, allegare l'atto di concessione, che deve essere regolarmente registrata secondo la normativa vigente, indicando la durata della concessione e il soggetto concessionario;
- Tipologia di intervento: in particolare dovrà essere indicato:
 - a) se si tratta di realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione nelle stesse aree di attrezzature sportive, necessarie per l'allestimento di strutture e impianti, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
 - b) se si tratta di completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale.
- Discipline sportive praticabili nell'impianto tra quelle riconosciute dal CONI e dal CIP (Deliberazione CONI n. 1691 del 07.07.2021): saranno oggetto di attribuzione di punteggio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

le discipline praticate a livello agonistico, che dovranno essere certificate tramite trasmissione di appositi documenti che rilevano l'effettiva iscrizione allo svolgimento di tornei, campionati etc.; in caso di realizzazione di nuovo impianto sportivo, il Comune dovrà dichiarare che l'impianto verrà gestito da una asd/ssd, che necessariamente svolga attività agonistica;

- Importo lavori: indicare l'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza, corrispondente al quadro a) e b) del quadro economico dell'intervento;
- somme a disposizione: indicare l'importo delle somme relative alla progettazione, all'IVA e agli ulteriori oneri che non rientrano nel quadro a) e b) del quadro economico dell'intervento; l'importo si riferisce a quanto generalmente riportato nel quadro e) del quadro economico dell'intervento;
- importo totale dell'intervento;
- importo del contributo richiesto;
- importo della quota di compartecipazione finanziaria a carico del soggetto richiedente, come da tabella di cui al comma 2 art. 4 del presente avviso, dell'investimento;
- autocertificazione resa ex D.P.R. n. 445/2000, che l'intervento non riguardi impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o insista su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;
- autocertificazione resa ex D.P.R. n. 445/2000, di impegno a garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- autocertificazione resa ex D.P.R. n. 445/2000, che il Comune non si trovi in dissesto finanziario secondo le previsioni dell'articolo 5 comma 3 lett. c);
- autocertificazione resa ex D.P.R. n. 445/2000, che il Comune non deve essere destinatario diretto o indiretto, per tale ultimo intendendosi a titolo esemplificativo quello in cui beneficiario formale è una A.S.D. e/o, S.S.D., concessionaria di impianto sportivo di esclusiva proprietà comunale di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2020 e 2022; per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2020 compresi i piani pluriennali, autocertificazione che l'intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti.
- impegno ad inserire l'intervento negli atti di programmazione dell'Ente ai sensi dell'art.37 comma 1 del Codice dei Contratti - d.lgs 36/2023;
- autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 e del decreto del Presidente del Consiglio del 25 maggio 2018, al trattamento dei dati personali, ai fini dell'espletamento della procedura.

4. All'atto dell'inserimento della domanda, deve essere altresì allegata la seguente documentazione:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- a. Relazione descrittiva sulla ipotesi di modalità di gestione dell'impianto, che evidenzia anche gli effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne una maggiore e certa fruibilità nell'arco dell'intera giornata, con attività indirizzate al mondo della scuola, di promozione dei valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili;
- b. Stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell'impianto oggetto dell'intervento e relativa sostenibilità. La predetta stima dovrà contenere la descrizione puntuale degli interventi e dei risultati attesi, l'indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati, dovrà essere corredato da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi;
- c. Progetto di fattibilità tecnico economico o progetto esecutivo di cui si dispone, redatto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'allegato I.7;
- d. parere CONI e tutti i pareri, assensi, indagini e verifiche previste dal citato d.lgs. 36/2023 e relativi allegati (ove necessario), qualora i progetti siano accompagnati dall'atto di verifica/validazione;
- e. delibera di approvazione del progetto dell'intervento comprensiva dell'indicazione della partecipazione del soggetto proponente; nella delibera deve essere, inoltre, indicata espressamente la partecipazione all'avviso "Sport e Periferie 2023", fermo restando che come già anticipato all'art. 4, comma 6, di cui sopra, non sono ammissibili candidature concorrenti con altri bandi ed avvisi diretti ad ottenere risorse pubbliche per il medesimo progetto, eccezion fatta per la quota di cofinanziamento comunale o concessioni di mutuo per coprire quest'ultimo;
- f. eventuali altri atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti;
- g. atto di concessione, che deve essere regolarmente registrata secondo la normativa vigente, e dichiarazione di assenso del concessionario all'esecuzione delle opere eventualmente finanziate, in caso di impianto in gestione/concessione.

Art. 7 (Cause di Esclusione)

Sono escluse le richieste:

- a) relative ad interventi su impianto sportivo, laddove gli interventi previsti, abbiano usufruito o usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici pubblici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale;
- b) relative ad interventi su impianto sportivo già beneficiario di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2020 e 2022; per quanto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

concerne gli avvisi pubblicati prima del 2020 compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente avviso a condizione che l'intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti;

- c) relative a impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o che insistono su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;
- d) che non siano cofinanziate in misura minima come riportato nella tabella al comma 2 dell'art.4 del presente avviso;
- e) non corredate dal livello minimo di progettazione ossia da un progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art.41 del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- f) presentate da soggetti che non rientrano nelle categorie indicate all'articolo 3 del presente Avviso;
- g) relative ad un contributo di importo superiore all'importo massimo così come definito all'art. 5, comma, 3 lett d) del presente Avviso;
- h) pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate all'art.6.

Art.8

(Istruttoria e Valutazione)

1. Il geom. Benedetto Renzetti, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà alla verifica della singola proposta progettuale pervenuta, rispettando l'ordine cronologico di arrivo, con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla verifica di ammissibilità formale della domanda in relazione alla sussistenza delle cause di esclusione di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 7 del presente Avviso e, sulla base della compiuta istruttoria, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla fase di valutazione tecnica, il RUP forma un elenco dei soggetti esclusi e un elenco dei soggetti ammessi a valutazione.
3. Agli esclusi per le motivazioni di cui al comma precedente, è data comunicazione mediante PEC delle cause di esclusione.
4. Il RUP potrà invitare i proponenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, e caricate in piattaforma informatica, ancorché non in modo pienamente intellegibile.
5. Il RUP provvede, quindi, alla trasmissione dell'elenco delle richieste ammissibili alla Commissione di verifica, in ordine di presentazione in piattaforma.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Art.9 (Commissione di verifica)

1. Le proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili saranno valutate da un'apposita Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport.
2. La Commissione potrà svolgere la propria attività anche secondo modalità telematiche. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi. Le funzioni di supporto alla Commissione sono svolte dal Dipartimento.
3. La Commissione dovrà procedere a valutare i singoli progetti, secondo l'ordine cronologico di trasmissione da parte del RUP, attribuendo loro un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.
4. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art.10 (Valutazione dei progetti)

1. I progetti sono valutati, ed eventualmente ammessi al finanziamento, in base all'ordine cronologico di presentazione secondo la procedura a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
2. La Commissione valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi art. 11 e 12. All'esito della valutazione, la Commissione redige un verbale di valutazione secondo le modalità stabilite dal presente avviso, con i punteggi assegnati e rende noti gli esiti al RUP.
3. Sono ammessi a finanziamento i progetti che avranno raggiunto il **valore soglia** con l'attribuzione di un punteggio pari o superiore a **65** punti su 100, così come declinato nell'articolo che segue.
4. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento provvederà alla riallocazione delle risorse al fine di procedere alla valutazione di ulteriori proposte progettuali nel rispetto dell'ordine di presentazione.
5. Il RUP, completata la fase di verifica della commissione dei progetti ammessi a contributo, raggiunta la concorrenza delle risorse disponibili, provvede alla pubblicazione della graduatoria,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

di tutti gli interventi ammessi con l'indicazione del nominativo del soggetto richiedente, la denominazione del progetto e l'importo ammesso a contributo, sul sito istituzionale <https://www.sport.governo.it/>; detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 11 (Criteri)

Le proposte progettuali saranno valutate secondo i seguenti criteri:

- a) multidisciplinarietà sportiva dell'impianto:
si tiene conto del numero di attività sportive previste dalla delibera n. 1691 del 7.07.2021 del CONI e a quelle attività classificate ufficialmente dal CIP, svolte nell'impianto a seguito dell'intervento proposto, praticate a livello agonistico, certificate attraverso documentazione probante allegata in piattaforma informatica;
- b) livello di progettazione presentato:
alle candidature verrà attribuito un punteggio determinato sul livello di progettazione presentato, anche tenendo conto delle soluzioni innovative proposte con particolare riferimento all'efficientamento energetico da fonti rinnovabili;
- c) indice di contribuzione da parte del proponente inteso quale incremento ulteriore delle risorse finanziarie apportate, rispetto alla quota obbligatoria di cui alla tabella riportata al comma 2 dell'art. 4 del presente avviso, con riferimento al costo totale del progetto;
- d) grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto:
al fine di garantire la più ampia e certa fruibilità della struttura nell'arco dell'intera giornata, promuovendo i valori delle pari opportunità, la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili;
- e) indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM):
l'Indice è un indicatore costruito con l'obiettivo di fornire una misura sintetica del livello di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni italiani. L'indice è costruito attraverso la combinazione di sette indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni "materiali" e "sociali" della vulnerabilità. I valori divulgati dall'ISTAT, associati alla posizione nella graduatoria nazionale, forniscono elementi utili per l'individuazione di potenziali aree di criticità.

Art. 12 (Attribuzione dei punteggi)

La Commissione potrà assegnare a ciascun progetto proposto un punteggio massimo complessivo di **100 punti** sulla base dei criteri e sotto criteri indicati nella tabella seguente:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

	CRITERI	PUNTEGGIO
A	Multidisciplinarietà sportiva dell'impianto:	MAX 15
1	una disciplina sportiva agonistica praticabile;	7
2	due discipline sportive agonistiche praticabili;	9
3	tre discipline sportive agonistiche praticabili;	12
4	superiore a tre discipline agonistiche praticabili;	15
B	Efficacia e capacità realizzativa del progetto - livello di progettazione presentato:	MAX 10
1	Progetto fattibilità tecnico economico	7
2	Progetto esecutivo	10
BB	Sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento e alla prestazione energetica dell'edificio indicando il salto di classe energetica a seguito dell'intervento	MAX 20
BB1	Fotovoltaico/fotovoltaico con accumulo	5
BB2	Produzione di acqua sanitaria con solare termico	3
BB3	Relamping con tecnologia led	2
BB4	Realizzazione di cappotto termico	5
BB5	Impianto di recupero acque meteoriche	3
BB6	Impianto di gestione domotica di irrigazione/illuminazione	2
C	Quota di cofinanziamento del contributo richiesto superiore alla quota obbligatoria (tabella comma 2 art. 4)	MAX 25
	<p>Assegnazione proporzionale in base alla seguente formula:</p> <p>per i comuni fino a 5000 abitanti $P_i = B_i / A_i = M = SE(M < 10; 0; SE(M \leq 50; 25 * (M - C1) / 40; 25))$</p> <p>per i comuni da 5.001 a 50.000 abitanti: $P_i = B_i / A_i = M = SE(M < 15; 0; SE(M \leq 50; 25 * (M - C2) / 35; 25))$</p> <p>per i comuni da 50.000 a 100.000 abitanti: $P_i = B_i / A_i = M = SE(M < 20; 0; SE(M \leq 50; 25 * (M - C3) / 30; 25))$</p> <p>$A_i$ = cofinanziamento dichiarato dal Proponente; B_i = costo del quadro economico dell'intervento (importo lavori + somme a disposizione);</p>	25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

	<p>M= importo contribuito calcolato in percentuale P = punteggio massimo (25) Pi = punteggio assegnato al Proponente;</p> <p>C1= 10% (ab. <5.000); C2= 15% (ab. 5.001<X>50.000); C3= 20% (ab. 50.001< X >100.000)</p>	
D	Grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto	MAX 10
1	Attività indirizzate al mondo della scuola.	2
2	Persone disabili.	4
3	Minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili.	2
4	Piano di manutenzione	2
E	Grado di rischio di vulnerabilità sociale	Max 20
E1	inferiore a 97 (rischio basso di vulnerabilità)	5
E2	tra 97 e 98 (rischio medio-basso di vulnerabilità) *	10
E3	tra 99 e 100 (rischio medio di vulnerabilità) **	15
E4	tra 101 e 103 (rischio medio-alto di vulnerabilità)	18
E5	sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità)	20
	TOTALE	100
<p>* il relativo punteggio sarà attribuito fino all'indice di 98,9999 ** il relativo punteggio sarà attribuito fino all'indice di 100,9999</p>		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Art. 13 (Eleggibilità delle spese)

1. Sono ammissibili le seguenti spese, purché coerenti con le finalità dell'intervento:
 - a) lavori;
 - b) incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - c) incarichi professionali esterni conferiti con procedure di affidamento avviate successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso e le spese tecniche sostenute per lo svolgimento dell'incarico di progettazione per l'Avviso Sport e Periferie 2022, purché regolarmente deliberate dalla giunta Comunale;
 - d) imprevisti;
 - e) pubblicità;
 - f) attrezzature sportive necessarie per l'allestimento di strutture e impianti, nei limiti del 10 % del contributo richiesto;
 - g) altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici;
 - h) eventuali varianti in corso d'opera, nel rispetto del d.lgs 36/2023, strettamente necessarie alla realizzazione del progetto preventivamente autorizzate del Dipartimento per lo Sport, contenute all'interno della spesa complessiva del quadro economico approvato.

2. Non sono ammissibili:
 - a) eventuali costi di esproprio o di acquisto del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto;
 - b) eventuali costi per l'acquisto di strutture sportive, ovvero da adibire a centri sportivi;
 - c) sistemazione delle aree esterne se non strettamente connesse alla realizzazione o alla riqualificazione dell'area sportiva;
 - d) servizi e/o lavori affidati dall'ente locale in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

3. Al fine di agevolare i Comuni nella predisposizione di elaborati tecnici adeguati al livello progettuale presentato a corredo della candidatura e conformi alle previsioni dell'art. 41 del Codice dei contratti, d.lgs. n. 36/2023, verranno riconosciute le spese sostenute a far data dalla pubblicazione del presente avviso per i servizi di progettazione, purché comprovate da regolare documentazione amministrativa e contabile. Tali spese verranno prioritariamente imputate alla quota di cofinanziamento a carico dell'ente richiedente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Art. 14

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento verrà erogato sulla base di apposita convenzione sottoscritta con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo Sport o suo delegato e il legale rappresentante del soggetto richiedente, volta a disciplinare la realizzazione delle attività, i reciproci rapporti e responsabilità, nonché le modalità di erogazione del contributo che, in ogni caso, verrà corrisposto in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, certificati dal direttore dei lavori e approvati dal RUP dell'ente beneficiario e in particolare nel rispetto dei seguenti termini:
 - a) acconto del 20% a seguito della stipula del contratto dei lavori, calcolato al netto del ribasso d'asta;
 - b) erogazioni intermedie a fronte degli stati di avanzamento lavori (SAL) regolarmente approvati, previa dimostrazione dell'effettivo completo utilizzo degli importi erogati;
 - c) saldo ad avvenuto collaudo o approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera nella misura del contributo concesso, rideterminato in applicazione del ribasso d'asta.
2. La convenzione verrà sottoscritta con la clausola sospensiva di efficacia fino ad un massimo di giorni 150 consecutivi al fine di permettere al soggetto richiedente la trasmissione del progetto da porre a base di gara verificato e validato con accertamento del RUP circa la libera disponibilità di aree e immobili necessari e la regolarità urbanistica dell'intervento.
3. Non si potrà procedere ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori prima della stipula della convenzione ad eccezione di lavori urgenti certificati dal responsabile del procedimento e previa approvazione del Dipartimento per lo Sport.
4. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, le somme residue non utilizzate dovranno essere restituite, secondo le modalità stabilite nella convenzione. Non saranno autorizzate varianti in corso d'opera se non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e preventivamente approvate dal Dipartimento per lo Sport nel rispetto del d.lgs 36/2023, contenute all'interno della spesa complessiva del quadro economico approvato. Nel caso in cui il soggetto proponente volesse procedere ad autorizzare la variante, il costo relativo sarà a suo totale carico e le somme del Fondo rientreranno nella riserva tecnica a disposizione del Dipartimento per lo Sport per le finalità ivi previste.
5. Al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e le spese sostenute, il Dipartimento per lo Sport si riserva di effettuare sopralluoghi ed acquisire dati e documentazione che i soggetti beneficiari saranno tenuti a fornire anche attraverso apposita piattaforma di monitoraggio, avvalendosi anche di società in *house*, tra cui Sport e Salute SpA.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Art. 15 (Richieste di chiarimento)

1. Per eventuali richieste di chiarimento gli enti possono far pervenire le proprie richieste al seguente indirizzo sporteperiferie@governo.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 settembre 2023. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sotto forma di FAQ sul sito istituzionale <https://www.sport.governo.it/> a beneficio di tutti i soggetti partecipanti.

Art.16 (Trattamento dei Dati Personali)

1. Si informano i soggetti proponenti che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di valutazione e che tali dati saranno trattati con sistemi elettronici e manuali, comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
2. Tutti i dati personali di cui il Dipartimento per lo Sport verrà in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 anche con l'ausilio di mezzi elettronici, garantendo l'assoluta riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.

Art. 17 (Accesso agli atti)

1. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 18 (Norme di rinvio)

1. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole ivi previste.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa europea e nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi

SINISCALCHI FLAVIO
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
28.07.2023 13:12:04
GMT+01:00